

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

Sede in VIA MELCHIORRE DELFICO, 73, 64100 TERAMO (TE)

Numero R.E.A. 104750 Capitale sociale Euro 1.291.000,00 I.V.

Relazione sul governo societario

Redatta ai sensi dell'art.6, comma 4, T.U. Società partecipate – D. Lgs. 19 Agosto 2016, n.175.

Bilancio al 31/12/2019

Introduzione

Le Società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), sono tenute - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al

rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del CdA che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. Definizioni.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa - ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda - pur economicamente sana - risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;

- analisi prospettica attraverso indicatori;
- indicatori di rischio della crisi elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti) sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

A cura della società:

- adottare gli indici più idonei a definire la situazione aziendale, in ragione delle caratteristiche di settore e aziendali, nonché dell'area di attività e motivarne la scelta, spiegando inoltre il risultato evidenziato e l'andamento nell'arco temporale considerato;
- definire le soglie/livelli di rilevanza per ciascun indice, con individuazione del livello di rischio "ponderato e ragionevole", tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza;
- stabilire quanti indici devono presentare un valore non ottimale per ritenere segnalata una situazione di squilibrio.

Indici	Formula
<i>Margine di struttura</i>	<i>Patrimonio netto - Attivo immobilizzato</i>
<i>Capitale circolante netto</i>	<i>Attivo corrente - Passivo corrente</i>
<i>Margine di tesoreria</i>	<i>Liquidità imm. e diff. - passivo corrente</i>
<i>Indice di autocopertura degli immobilizzi</i>	$\frac{\text{Patrimonio netto}}{\text{Attivo immobilizzato}}$
<i>Rapporto corrente</i>	$\frac{\text{Attivo corrente}}{\text{Passivo corrente}}$
<i>Test acido</i>	$\frac{\text{Liquidità imm. e diff.}}{\text{Passivo corrente}}$

<i>Rapporto di leva</i>	$\frac{\text{Passivocorrente} + \text{Pass. MLT}}{\text{Patrimionetto}}$
<i>Rapporto di Indebitamento</i>	$\frac{\text{Capitaleinvestito}}{\text{Patrimionetto}}$
<i>Profitti su vendite</i>	$\frac{\text{Risultato netto}}{\text{Fatturato}}$
<i>Redditività vendite (R.O.S.)</i>	$\frac{\text{Risultato operativo}}{\text{Fatturato}}$
<i>Redditiv. Cap. Investito (R.O.I.)</i>	$\frac{\text{Risultato operativo}}{\text{Capitale investito}}$
<i>Redditività Patr. Netto (R.O.E.)</i>	$\frac{\text{Risultato netto}}{\text{Patrimonio netto}}$

2.2. Analisi di indicatori di rischio della crisi elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili viene attribuito un vero e proprio impegno dall'art. 13 comma 2 del Codice della Crisi e dell'insolvenza d'impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Serie generale), il quale assegna al CNDCEC il compito di elaborare gli indicatori della crisi necessari al completamento dei sistemi di allerta, introdotti nell'ordinamento con la legge delega (19 ottobre 2017, n. 155).

Questi indicatori della crisi rappresentano uno dei tanti strumenti ed obblighi gravanti sugli organi societari.

Il meccanismo messo a punto prevede una sequenza gerarchica che vede 7 parametri da considerare.

La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale.

Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

A fronte di un patrimonio netto positivo, come per la Te.Am.S.p.a., è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un Dscr (Debt service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1. Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco

temporale. Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità.

Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, che per la società dipende dalla improcrastinabile definizione delle partite pregresse con il Comune di Teramo, proseguono i dottori commercialisti, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:

1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
3. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Dovrà, tuttavia, essere considerato significativo il superamento di tutti e cinque gli indici. Il superamento di uno solo, infatti, potrebbe permettere una visione solo parziale ed anche fuorviante.

Nella tabella sottostante sono riportati i valori soglia dei 5 indicatori di allerta:

I valori-soglia di allerta

SETTORE	ONERI FINANZIARI /RICAVI	PATRIMONIO NETTO /DEBITI TOTALI	ATTIVITÀ A BREVE /PASSIVITÀ BREVE	CASH FLOW /ATTIVO	INDEBITAM. PREV. E TRIB. /ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. ingrosso; (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) Hotel	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

Peculiarità di questi indici, oltre ad essere elaborati con una frequenza almeno triennale secondo le classificazioni di attività Istat, è quella di valutare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, in funzione delle specifiche caratteristiche dell'impresa, dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, della data di costituzione e di inizio dell'attività..

Dalla loro determinazione dovrà emergere la sostenibilità in capo alla società di far fronte ai propri debiti per almeno i sei mesi successivi e la prospettiva di continuità aziendale per l'esercizio in corso e, in ogni caso, per i successivi sei mesi.

3. Monitoraggio Periodico

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se

risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019.

In adempimento al suddetto Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2019, sono di seguito evidenziate.

1. La Società.

La Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. è una società mista pubblico-privata che si è costituita il 25 novembre 1995, per diventare operativa il successivo 1 marzo 1996.

La Società opera nel settore servizi pubblici locali.

La Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. persegue le finalità della gestione dei servizi pubblici e/o di pubblica utilità, inclusa la costruzione degli impianti e delle infrastrutture necessarie e la loro gestione produttiva, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.

Per conseguire le suddette finalità, la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. può esercitare in particolare le seguenti attività contemplate nello Statuto Sociale:

- 1.gestione integrata dei rifiuti in tutte le sue fasi, e dei servizi di igiene ambientale quali, ad esempio, raccolta generalizzata e differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani, speciali ed assimilabili, nonché assimilati e relativo trasporto nei luoghi di conferimento stabiliti da norme regionali, provinciali o comunali, nonché, a titolo ulteriormente esemplificativo, la raccolta dai cestini gettacarta, dei rifiuti cimiteriali, di quelli di origine sanitaria, dei fanghi, dei rifiuti vari ed ingombranti, delle siringhe, degli scarti di macellazione ecc; raccolta differenziata di vetro, carta, metalli, plastica ed altri prodotti, dei rifiuti verdi; pulizia dei suoli ed aree pubbliche e delle aree verdi; pulizia di contenitori di rifiuti; stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate;
- 2.realizzazione, ristrutturazione, gestione e manutenzione delle aree adibite e/o adibibili a parchi, giardini ed aree verdi in genere;
- 3.gestione globale dei servizi cimiteriali;
- 4.realizzazione, gestione e manutenzione della segnaletica stradale;
- 5.gestione dei servizi di pulizia e custodia degli immobili - incluse le scuole - nella disponibilità degli enti partecipanti;
- 6.depurazione, smaltimento e trattamento degli scarichi e dei fanghi sia civili che agricoli e/o industriali, ordinari e speciali, per conto di Comuni ed altri enti pubblici, ovvero di privati;

7.studio, progettazione, realizzazione e gestione, sia in forma diretta che indiretta, di impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti;

8.produzione di energia derivante dal razionale reimpiego dei suddetti rifiuti, costruzione e gestione di impianti di incenerimento e di compostaggio aerobico ed anaerobico dei rifiuti;

9.studio, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e processi a minore impatto ambientale relativamente alle finalità sociali;

10.reinserimento nel ciclo produttivo dei rifiuti con caratteristiche di materie prime e seconde, mediante attività di recupero, selezione e stoccaggio, nonché la commercializzazione delle stesse e dei relativi prodotti;

11.studio, progettazione, realizzazione, gestione e controllo, quando consentito, delle opere ed impianti necessari al corretto e completo svolgimento dei servizi gestiti e da gestire, nonché di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la pubblica igiene, o comunque a valenza ecologica ed ambientale, l'energia termica, le fonti energetiche rinnovabili e l'illuminazione pubblica, anche di concerto con altri Enti ed Istituzioni che perseguono finalità analoghe e concorrenti, e/o attraverso la costituzione di appositi organismi e/o la partecipazione in società ed enti aventi oggetti e scopi simili;

12.partecipazione a gare e licitazioni indette da Amministrazioni ed Enti Pubblici, e/o ad essi assimilati, nonché ad ogni trattativa consentita per l'assunzione e gestione dei servizi pubblici locali o per la realizzazione e gestione delle opere sopra indicate, anche mediante partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese ed a consorzi, società consortili e joint-ventures;

13.assunzione di partecipazioni in Società per Azioni o a responsabilità limitata miste e in consorzi e joint-ventures che abbiano oggetto sociale analogo e/o complementare al proprio, con esclusione delle operazioni finanziarie e mobiliari;

14.esercizio di qualsiasi altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità, per conto di soggetti pubblici o privati, o comunque di terzi, la cui gestione possa concorrere al perseguimento degli scopi sociali;

15.nell'ambito del suo oggetto sociale la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. tra l'altro potrà, tra l'altro, stipulare accordi con:

- Province, Comunità Montane, Comuni e loro consorzi, Aziende speciali e Società partecipate e partecipanti, per quanto attiene a tutto ciò che è connesso alle varie fasi della gestione dei rifiuti;

- E.N.E.L. ed altre aziende di produzione ed erogazione per scambio, vettoriamento e vendita di energia elettrica e termica;

- Regione Abruzzo, Ministeri dell'Industria e dell'Ambiente e della Ricerca Scientifica, C.N.R., E.N.E.A., ed Istituti di ricerca scientifica, per lo sviluppo di sistemi e processi tecnologici di trattamento dei rifiuti;

16.la riscossione, ove consentita, dei tributi e delle tariffe attinenti i servizi pubblici erogati e/o di pertinenza degli enti locali, anche mediante costituzione di appositi organismi, e/o partecipazioni a società ed enti che svolgono servizi analoghi.

La Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. potrà inoltre promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, anche applicata, inerenti le anzidette attività direttamente o mediante convenzioni con organismi qualificati (Università, Istituti di ricerca e simili) nonché compiere tutte

quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie ed industriali, ritenute necessarie o utili per il buon raggiungimento delle finalità sociali.

2. La compagine sociale.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2019 è il seguente:

a) Soci Pubblici 51%:

- Comune di Teramo, 49%;
- MO.TE. Ambiente S.p.A., 2%.

b) Soci Privati 49%:

- Comir S.r.l. Unipers., 49%.

3. Organo amministrativo

L'organo amministrativo è costituito un da C.d.A., nominato con delibera assembleare, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019, eccetto il Presidente e L'Amministratore Delegato che rimarranno in carica per 3 esercizi a decorrere dalla nomina, rispettivamente, del 05/06/2019 e 25/11/2019. Al 31/12/2019 l'organo amministrativo è costituito nei seguenti termini:

- Avv. Luca Ranalli, Presidente del Cda;
- Dott. Enrico Prandin, Amministratore Delegato;
- Arch. Elda Forcella, Consigliere:

4. Organo di controllo – revisore.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 12/09/2017 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019. I componenti dell'organo di controllo sono:

- Dott. Ivan Di Cesare, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Daniela Falconi, Sindaco;
- Dott. Gabriele Cavacchioli, Sindaco;
- D'Ugo Floriana, Sindaco supplente.

La revisione è affidata al collegio sindacale.

5. Il personale.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2019 è la seguente:

- Dirigenti	n. 1
- Quadri	n. 2
- Impiegati	n. 30
- Operai	n. 126
Totale Dipendenti	n. 159

La Società, allo stato, non rileva personale eccedente.

6. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2019.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. Analisi di bilancio

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.





6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

Indici	Formula	2019	2018	2017	2016
<i>Margine di struttura</i>	<i>Patrimonio netto - Attivo immobilizzato</i>	-1.973.044	-2.524.417	-2.726.640	-2.869.700
<i>Capitale circolante netto</i>	<i>Attivo corrente - Passivo corrente</i>	1.394.845	1.327.113	2.002.992	584.113
<i>Margine di tesoreria</i>	<i>Liquidità imm. e diff. - passivo corrente</i>	329.702	178.103	726.971	-827.547
<i>Indice di autocopertura degli immobilizzi</i>	$\frac{\text{Patrimonio netto}}{\text{Attivo immobilizzato}}$	46,45%	40,57%	38,41%	36,78%

<i>Rapporto corrente</i>	$\frac{\text{Attivo corrente}}{\text{Passivo corrente}}$	1,18	1,14	1,22	1,06
<i>Test acido</i>	$\frac{\text{Liquidità imm. e diff.}}{\text{Passivo corrente}}$	1,04	1,02	1,08	0,92
<i>Rapporto di leva</i>	$\frac{\text{Passivocorrente} + \text{Pass. MLT}}{\text{Patrimonio netto}}$	6,44	7,80	8,14	8,23
<i>Rapporto di Indebitamento</i>	$\frac{\text{Capitale investito}}{\text{Patrimonio netto}}$	7,44	8,80	9,14	9,23
<i>Profitti su vendite</i>	$\frac{\text{Risultato netto}}{\text{Fatturato}}$	-0,001	0,001	0,002	0,002
<i>Redditività vendite (R.O.S.)</i>	$\frac{\text{Risultato operativo}}{\text{Fatturato}}$	0,021	0,021	0,002	0,014
<i>Redditiv. Cap. Investito (R.O.I.)</i>	$\frac{\text{Risultato operativo}}{\text{Capitale investito}}$	0,022	0,022	0,002	0,016
<i>Redditività Patr. Netto (R.O.E.)</i>	$\frac{\text{Risultato netto}}{\text{Patrimonio netto}}$	-0,007	0,013	0,018	0,019

La seguente tabella evidenzia gli indicatori di rischio della crisi elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili:

	Oneri finanziari / Ricavi	Patrimonio netto / Debiti totali	Attività a breve / Passività a breve	Cash Flow / Totale Attivo	Debiti previdenziali e tributari / Totale Attivo
Valori Team	1,19%	15,53%	118,24%	3,49%	4,07%
Valori Soglia	2,60%	6,70%	84,20%	1,90%	6,50%
Esito					

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Nessun indicatore di rischio della crisi elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha superato la soglia di allarme e, pertanto, l'organo amministrativo non deve adottare alcun provvedimento.

I margini patrimoniali continuano ad evidenziare una dipendenza della società dai capitali di terzi rispetto al capitale proprio. Tale situazione è ben evidenziata sia dal margine di struttura, negativo in tutti gli esercizi oggetto di analisi, sia dal capitale circolante netto e dal margine di tesoreria, sia dai restanti indici patrimoniali.

Gli indicatori finanziari sono influenzati, da un lato, dalla patrimonializzazione della società e, dall'altro, dalla regolarità nei pagamenti da parte soprattutto del Comune di Teramo, con l'annosa vicenda delle partite pregresse in corso dirimente con i tavoli negoziali.

Gli indici economici risentono della flessione del valore della produzione con particolare riferimento alla cessazione dei servizi di igiene ambientale per il Comune di Termoli il 30 novembre 2018 e alla riduzione dei corrispettivi dalla partecipata ECO TE.DI. S.C.aR.L. a seguito transazione e sottoscrizione di un nuovo contratto.

Tuttavia, si ritiene che il lieve risultato economico negativo possa essere agevolmente riassorbito nel corso dell'esercizio 2020.

7. Conclusioni.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia *da escludere*.

Nelle more della conclusione dei tavoli negoziali in corso con il Comune di Teramo non si rende necessario passare – nell'attuale contesto di riferimento – dai consueti strumenti programmatici al piano di risanamento e la situazione derivante dalla pandemia generata dal COVID è relativa all'esercizio 2020 ed è sotto gestione e monitoraggio da parte della società.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo*

statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".*

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

	Oggetto della valutazione	Risultanze della valutazione
1	<i>Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.</i>	<i>La società ha adottato i seguenti atti e regolamenti interni:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori; - Regolamento per l'assunzione del personale; - Codice Disciplinare (art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013); - Codice etico e di comportamento; - Regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani del COMUNE DI TERAMO; - Regolamento ICT; - Regolamento per il rimborso spese degli amministratori; - Regolamento per la gestione del Centro di Raccolta Rifiuti di C.da Carapollo; - Regolamento per l'istituzione e la gestione telematica dell'elenco operatori Economici da consultare; - Regolamento Stazione Ecologica e Centro di Trasferenza.

2	<p><i>Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.</i></p>	<p><i>Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta. La società si è comunque dotata di un ufficio di controllo di gestione.</i></p>
3	<p><i>Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.</i></p>	<p><i>TEAM S.p.A. ha adottato un sistema di autodisciplina aziendale costituito dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D. Lgs. 231/2001). Inoltre, nell'adunanza del 30/01/2020, il CdA ha approvato il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019/2021 ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione, ex L. 190/2012.</i></p>
4	<p><i>Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.</i></p>	<p><i>La Te.Am. S.p.A. è certificata rispetto ai seguenti tre standard internazionali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Norma OHSAS 18001, per l'integrazione del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro con il sistema di gestione ambientale;</i> <i>• Norma ISO 14001:2004, per l'adozione di un sistema di gestione ambientale;</i> <i>• Norma ISO 9001:2008, per l'applicazione di un sistema di gestione della qualità, al fine di migliorare l'efficacia dell'erogazione del servizio ed incrementare la soddisfazione del cliente.</i>

Teramo, 30.06.2020

Il Consiglio di Amministrazione:

Luca Ranalli

Presidente

Enrico Prandin

Amministratore Delegato

Elda Forcella

Consigliere